

# UNIONE DI COMUNI

## **“UNIONE DEI MIRACOLI”**

### *Provincia di Chieti*

#### **Modifica dello Statuto dell'Unione dei Miracoli**

Il Consiglio dell'Unione di Comuni denominata “Unione dei Miracoli” con deliberazione n. 5 in data 15.04.2014, esecutiva, ha apportato le seguenti modifiche allo Statuto dell'Unione:

#### **Sostituzione del comma 1 dell'art 9.**

L'Unione esercita per i Comuni costituenti le seguenti funzioni fondamentali, sulla base dei contenuti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- (a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- (b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- (c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;
- (d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- (e) funzioni comunali di protezione civile in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- (f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. L'effettivo esercizio della funzione avverrà previa deliberazione dei Consigli Comunali, contenente la decorrenza e tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali; funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del D.Lgs. n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia. L'effettivo esercizio della funzione avverrà previa deliberazione dei Consigli Comunali, contenente la decorrenza e tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale e servizi in materia statistica.

Le funzioni ed i servizi per i Comuni obbligati a tale esercizio attraverso l'Unione, in conseguenza delle dimensioni demografiche, o di altri parametri previsti nelle disposizioni normative nazionali e/o regionali avverrà nei termini e secondo quanto previsto dalle disposizioni medesime previa adozione di deliberazioni da parte dei Consigli Comunali interessati.

#### **Sostituzione del comma 1 dell'art. 10**

Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 9, comma 1 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

I Comuni trasferiscono all'Unione le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la gestione delle funzioni fondamentali trasferite per il funzionamento dell'Unione.

Pertanto l'Unione assume la piena titolarità delle funzioni trasferite in luogo dei Comuni aderenti

Ogni Comune partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati a cui il Comune partecipa (spese dirette);
- b. alla quota di spese generali sostenute per il funzionamento dell'Unione (spese indirette o spese generali).

Le spese indirette (o spese generali), calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente per il funzionamento generale dell'Unione, sono ripartite tra i Comuni con il criterio delle quote di rappresentanza attribuite a ciascun Comune, di cui all'Allegato "A" dello Statuto;

Le spese dirette (o spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati da ciascun Comune) sono ripartite, per ogni singola funzione/servizio a cui ciascun Comune partecipa, in rapporto a parametri oggettivi individuati in base al numero di abitanti del Comune e all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. I parametri di cui sopra, sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni/servizi trasferiti, nonché, per ciascuna funzione/servizio, parametri di perequazione che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun Ente.

E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Il Segretario  
Marmo dott. Salvatore



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marmo dott. Salvatore".